

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/07/2006

______.

ADDI' 18/07/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DI STEFANO	Marco	Assessore
POMPILI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	11
ASTORRS	Bruno	Assessore	MICHELANCELI	Mario	11
BATTAGLIA	Augusto	17	NIERI	Luigi	п
BRACHETTI	Regino		RANUCCI	Raffaele	п
CIANI	Fabio		RODANO	Giulia	п
COSTA	Silvia		A.TBYTOI	Alessandra	M
DE ANGELIS	Francesco	et .	VALENTINI	Daniela	н

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

******** OMISSIS

ASSENTI: NIERI - RANUCCI

DELIBERAZIONE N. 437

Oggetto:

Assegnazione al Comune di Sacrofano di fondi regionali integrativi per la realizzazione di una RSA - Importo € 392.275,99.



OGGETTO: Assegnazione al Comune di Sacrofano di fondi regionali integrativi per la realizzazione di una RSA – Împorto € 392.275,99.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

VISTA la legge n. 492/93 recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'articolo 5 bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può stipulare accordi di programma con le regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1998, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n.144 che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuita al comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.5 bis del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni nella seduta del 10.02.2000 sull'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari presentato dal Ministero della Sanità, di concerto con il ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica e dalla Regione Lazio;

VISTA la D.G.R., 1853 del 01.08.2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto dell'Accordo di programma per il settore degli investimenti ex art.20 della legge 67/88 2º fase, autorizzando il Direttore del Dipartimento Servizio sanitario Regionale alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che in data 22/09/2000 è stato firmato dalle parti il suddetto Accordo di Programma;

VISTA la D.G.R. 1054 del 17.07.01 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla rimodulazione dell'Accordo di Programma per il 2001;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma prevede, tra gli interventi da realizzare, il progetto riportato nella scheda 78 relativo alla costruzione di una RSA nel comune di Sacrofano, per un importo di \in 2.649.423,90 al netto del 5% di cofinanziamento regionale;

VISTA la Legge nº266/2005 - Finanziaria dello Stato per l'anno 2006;



VISTO in particolare l'art. 310 della suddetta Logge che recita testualmente:" Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesì dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento tisulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi";

CONSIDERATO inoltre l'art. 312 della suddetta Legge, che consente di limitare il definanziamento ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 % delle risorse revocabili, a fronte di una esplicita richiesta avanzata dalla Regione entro la data del 30 giugno 2006;

VISTA la nota nº 997 del 18 gennaio 2006 con cui il Ministero della Salute ha trasmesso gli adempimenti di cui alla Finanziaria 2006 - art. 1, commi 310, 311 e 312, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266;

CONSIDERATO inoltre che, una volta decretato il rifinanziamento del 35% dell'importo soggetto a revoca, per gli interventi individuati la Regione dovrà necessariamente procedere alla richiesta di ammissione a finanziamento entro e non oltre sei mesi dalla data del Decreto Ministeriale di relativo al nuovo programma rifinanziato;



CONSIDERATO che l'importo del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 soggetto al provvedimento di revoca è pari a € 188.582.077,99 e che la somma recuperabile, di cui al comma precedente, pari al 35% dell'importo suddetto, è pari a € 66.003.727,30;

VISTA la DGR 255 del 2 maggio 2006 con la quale sono stati individuati gli interventi di edilizia sanitaria da finanziare con la quota corrispondente agli impegni di spesa non revocati, a seguito della Legge nº 266/05 Finanziaria dello Stato per l'anno 2006, ammontante a € 66.003.727,30 al netto del 5% del cofinanziamento regionale;

CONSIDERATO che tra gli interventi da realizzare è compreso il progetto per la realizzazione di una RSA nel Comune di Sacrofano per un importo pari a € 2,276,761,71 al netto del 5% di cofinanziamento regionale;

CONSIDERATO che tale importo è inferiore a quello previsto dall'accordo di programma DGR 1054/2001 pari a € 2.649.423,90;

CONSIDERATO che, per la realizzazione della suddetta RSA, è necessario confermare l'intero importo previsto nell'accordo di programma 2001 anche in considerazione dell'aumento dei prezzi negli ultimi 5 anni;

Pagina 2 di 🎗

REGIONE

LAZIO

CONSIDERATO pertanto necessario stanziare un finanziamento integrativo pari a € 392.275,99, corrispondente alla differenza tra l'importo originariamente previsto con DGR 1054/2001 e quello previsto con DGR 255 del 2 maggio 2006 comprensivo del 5% di cofinanziamento regionale;

ACCERTATO che il capitolo H22520 del Bilancio di previsione della spesa della Regione Lazio per l'anno 2006 reca sufficiente disponibilità per l'assunzione dell'impegno finanziario relativo al presente provvedimento, per un importo pari a € 392.275,99;

RITENUTO pertanto urgente consentire l'esecuzione dei lavori anzidetti;

PREMESSO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano,

di assegnare al Comune di Sacrofano la somma di € 392.275,99, quale quota integrativa per la realizzazione di una RSA nel Comune di Sacrofano, a valere sul capitolo H22520 del Bilancio di previsione della Regione Lagio per l'anno 2006, che reca sufficiente disponibilità.

Con successivo provvedimento adottato dalla Direzione Regionale per la Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale si provvederà all'impegno ed erogazione del finanziamento suddetto.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

25 LUG. 2006

